

Comune di Sorisole

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 107 del 13.12.2000
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 7 del 19.01.2001
a seguito O.I. del O.RE.CO
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 28 del 20.05.2011*

INDICE

Capo I – Finalità

Art. 1: Oggetto;

Art. 2: Disposizioni di principio.

Capo II – Albo delle Associazioni

Art. 3: Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni;

Art. 4: Iscrizione all'Albo;

Art. 5: Aggiornamento e cancellazione dall'Albo;

Art. 6: Consultazioni;

Art. 7: Concessione in uso di beni comunali, strutture e servizi.

Capo III – Procedure per la richiesta e l'erogazione di contributi

Art. 8: Modalità;

Art. 9: Istruttoria ed adempimenti amministrativi;

Art. 10: Limiti dell'intervento comunale;

Art. 11: Pubblicizzazione delle iniziative – Patrocinio.

Capo IV – Albo dei beneficiari di provvidenze

Art. 12: Albo dei beneficiari;

Art. 13: Contenuto;

Art. 14: Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).

Capo V – Disposizioni finali

Art. 15: Entrata in vigore e pubblicazione.

Capo I
FINALITA'

Art. 1
Oggetto

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina i criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto Comunale, nonché per la concessione di sovvenzioni, finanziamenti e benefici economici alle stesse, in ottemperanza all'art. 12 della Legge 07 Agosto 1990, nr. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2
Disposizioni di principio

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite nel presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune, salvo quanto diversamente disposto dagli altri Regolamenti specifici per materia e/o convenzioni in essere.
2. I contributi ad Enti, Associazioni o altri Organismi privati e/o pubblici sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.
3. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche è disciplinata da specifiche norme di legge e dal Regolamento specifico.

Capo II
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 3
Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

1. E' istituito presso il Settore Servizi alla Persona – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) l'Albo Comunale delle Associazioni operanti nel Comune di Sorisole, come previsto dall'art. 43 dello Statuto Comunale.
2. L'Albo viene istituito allo scopo di facilitare i rapporti tra Associazioni e Amministrazione Comunale, che devono essere improntati a criteri di collaborazione, trasparenza, partecipazione ed imparzialità.

3. L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione intende valorizzare le libere forme associative, così come previsto dall'art. 44 comma 1 - dello Statuto Comunale, che recita: "Il Comune valorizza pienamente le libere forme associative quali momenti di pluralismo associativo ed istituzionale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione".
4. L'iscrizione all'Albo è inoltre il presupposto necessario per usufruire dei contributi, dei servizi e delle strutture comunali e non è sostitutiva di altre iscrizioni ad altri albi o registri.
5. Possono iscriversi all'Albo tutte le Associazioni, Organizzazioni, Comitati, gruppi o simili operanti nel territorio di Sorisole da almeno sei (6) mesi.

Art. 4 Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo può avvenire in qualsiasi momento, presentando una domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Settore Servizi alla Persona, indicando gli scopi ed i principali dati logistici dell'Associazione: denominazione, indirizzo della sede, responsabile, recapito telefonico e, facoltativo, il numero di codice fiscale. (E' comunque obbligatorio presentare il codice fiscale dell'Associazione nel caso di richiesta di contributi economici).
2. Nella domanda va anche indicato in quale dei seguenti ambiti di interesse l'Associazione opera principalmente: assistenza e politiche sociali, attività sportive e ricreative del tempo libero, sviluppo economico, attività culturali ed educative, attività per la tutela di valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali, interventi straordinari.
3. Ogni Associazione deve allegare alla domanda materiale informativo o quanto altro ritenuto utile al fine di descrivere le proprie caratteristiche ed attività.
4. Ad ogni Associazione corrisponderà un numero d'iscrizione all'Albo progressivo, in base alla data di presentazione della domanda.

Art. 5 Aggiornamento e cancellazione dall'Albo

1. L'Amministrazione Comunale procede ogni tre (3) anni dall'istituzione dell'Albo al suo aggiornamento, invitando le associazioni iscritte a rinnovare la propria iscrizione.
2. Il mancato rinnovo comporta la cancellazione automatica dall'Albo stesso.
3. Le Associazioni sono comunque obbligate a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione avvenuta successivamente rispetto ai dati comunicati al momento dell'iscrizione.

Art. 6 **Consultazioni**

1. All'Amministrazione Comunale spetta un ruolo attivo di coordinamento e di programmazione e, pertanto, a scadenze fisse, almeno una volta all'anno, il Sindaco o un suo Delegato convocherà i Responsabili delle Associazioni iscritte all'Albo, ad un incontro di verifica, come previsto dall'art. 45 dello Statuto Comunale.
2. La convocazione da trasmettere ai Responsabili delle Associazioni sarà predisposta e inviata a cura del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, su disposizione del Sindaco.

Art. 7 **Concessione in uso di beni comunali, strutture e servizi**

1. Il Comune, al fine di assicurare l'accesso alle strutture, ai servizi, agli impianti pubblici, così come previsto dall'art. 44 – comma 3 – dello Statuto Comunale, si adopererà concretamente, nei limiti delle possibilità del patrimonio comunale disponibile, al fine di mettere a disposizione spazi e strumenti adeguati alle attività ed alle iniziative delle Associazioni che abbiano le seguenti caratteristiche: assenza di fini di lucro, utilità sociale e promozione civile e culturale, coinvolgimento della popolazione residente.
2. Per l'utilizzo in modo continuativo di strutture ed impianti pubblici, si rimanda agli specifici Regolamenti e/o protocolli d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
3. Per usufruire di beni comunali, strutture e servizi, è necessario inoltrare domanda scritta al Sindaco, a cura del Responsabile indicato nell'Albo, specificando i motivi e l'oggetto della richiesta. Dopo aver verificato la congruità della richiesta, verrà concessa apposita autorizzazione dal Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali.
4. Le sedi di proprietà comunale saranno concesse in uso secondo le seguenti modalità, che si ispirano a criteri di valorizzazione ed equo utilizzo del patrimonio pubblico ed alla corresponsabilità di gestione:
 - Stipulazioni di appositi accordi e/o protocolli d'intesa, a tempo determinato;
 - Pagamento di un adeguato canone annuale, a condizioni agevolate, da pagare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la sospensione di altri contributi e della concessione della sede;
 - Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria della sede restano a carico delle singole Associazioni;
 - Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.

Capo III
PROCEDURE PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Art. 8
Modalità

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato, oltre alle seguenti dichiarazioni:
 - Che il soggetto richiedente, se trattasi di Ente o Associazione, non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 02 Maggio 1974, nr. 195, e dall'art. 4 della Legge 18 Novembre 1981, nr. 659;
 - Che l'attività o l'iniziativa non ha scopo di lucro;
 - Che le finalità dell'attività o dell'iniziativa non sono in contrasto con i principi dello Statuto Comunale;
 - Che nell'atto costitutivo o nello statuto dell'Associazione, o nella normativa che regola la tipologia, sia espressamente prevista l'elettività e la gratuità delle cariche associative oltre che i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, i loro diritti e i loro obblighi e la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'Associazione, ad altra Associazione avente i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente Regolamento per finalità sociali e culturali.

Art. 9
Istruttoria ed adempimenti amministrativi

1. Le Associazioni e gli altri organismi privati iscritti nell'elenco, nell'ambito degli indirizzi sopraindicati, presentano apposita istanza di contributo, indirizzata al Sindaco, in carta semplice ed a firma del Rappresentante Legale indicato nell'Albo.
2. L'istanza dovrà contenere la descrizione dell'attività e/o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, corredata dalle notizie e dalla documentazione atta ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa stessa, nonché l'entità del contributo richiesto.
3. Nessun intervento può essere disposto dal Responsabile del Settore a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento. Il Responsabile del Settore, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere al Legale Rappresentante, ulteriori documentazioni per verifiche ed approfondimenti.
4. L'importo del contributo non potrà essere superiore alla differenza tra i costi ed i ricavi dell'attività e/o dell'iniziativa. Inoltre, l'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, da parte del Legale Rappresentante, dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa, comprensiva del rendiconto economico.

5. In sede di predisposizione del Bilancio di previsione e per i casi contemplati nel presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale stanZIA su appositi capitoli le cifre destinate ai contributi nei diversi settori di intervento, determinando altresì i criteri di assegnazione.
6. L'entità del contributo erogabile per attività straordinarie viene determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 10 **Limiti dell'intervento comunale**

1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Art. 11 **Pubblicizzazione delle iniziative – Patrocinio**

1. Il patrocinio di attività generali delle Associazioni o di manifestazioni, iniziative e progetti, da parte del Comune, deve essere richiesto dal Legale Rappresentante e concesso formalmente con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il patrocinio richiesto da P.A. e/o organismi istituzionali potrà essere concesso formalmente con lettera a firma del Sindaco sentito l'Assessore di riferimento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dall'Associazione che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa o della propria attività, sui quali potrà essere apposto lo Stemma Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari od agevolazioni a favore delle attività dell'Ente o delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Organizzazioni, i Comitati, gruppi o simili che hanno ricevuto contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a dare adeguata pubblicizzazione che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune; in caso contrario, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non concedere alcun contributo o sovvenzione per le successive attività e/o iniziative.
6. La richiesta di patrocinio può essere concessa ad Organismi privati che non siano iscritti all'Albo delle Associazioni.

(Art. modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/05/2011)

Capo IV
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art. 12
Albo dei beneficiari

1. Ai sensi della Legge 30 Dicembre 1991, nr. 412, è tenuto, presso il Settore Servizi alla Persona, l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 13
Contenuto

1. Sull'Albo vengono riportate le seguenti informazioni minime:
 - Estremi del beneficiario ed indirizzo;
 - Tipo e quantificazione delle provvidenze;
 - Estremi della deliberazione o ordinanza sindacale di concessione;
 - Disposizioni di legge o di Regolamento sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 14
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'Albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato il Settore Servizi alla Persona - Ufficio Relazioni con il Pubblico, che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla Legge vigente e dal presente Regolamento.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 Gennaio 2001, previa acquisizione del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, e sostituisce il precedente approvato con deliberazione consiliare nr. 15 in data 30.04.1993.
2. Il Direttore Generale ne dispone, a mezzo degli Uffici Comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione nei modi più opportuni e convenienti. In particolare sarà altresì inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune e ne sarà tenuta copia accessibile ai cittadini interessati (ed a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare) presso l'ufficio preposto in ottemperanza al 2° comma dell'art. 54 dello Statuto.